(N. 128-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TOMÈ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1954

Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le varie parti in cui è suddivisa la complessa regolamentazione del Trattato di pace, imposto all'Italia e sottoscritto a Parigi il 10 febbraio 1947, ve n'ha due, la VI e la VII in cui specificamente si ha riguardo ai rapporti economici.

La parte VI si intitola: « Reclami derivanti dalla guerra », e regola le « riparazioni » di guerra, le « restituzioni » da parte dell'Italia dei beni asportati dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite, la « rinuncia » da parte dell'Italia, nei confronti delle Potenze Alleate e Associate, ai reclami di qualsiasi natura per danni o perdite subiti dallo Stato o dai cittadini italiani per fatti conseguenti alla guerra.

La parte VII si intitola: « Beni, diritti ed interessi » e regola la situazione dei « beni delle Nazioni Unite in Italia » esistenti al 10 giugno 1940, disponendone la reintegrazione e la restituzione; regola la situazione dei « beni italiani situati sul territorio delle Potenze Alleate ed Associate »; detta norme in tema di « debiti » pecuniari e di rapporti obbligazionari preesistenti alla guerra tra le Nazioni Alleate ed Associate e l'Italia.

Di rapporti economici si occupano anche le parti VIII, IX e X del Trattato di pace ma si tratta di norme complementari. La parte VIII detta norme per il ripristino dei rapporti commerciali tra le altre Potenze e l'Italia; la parte IX detta norme per il regolamento di controversie; la parte X estende taluni regolamenti anche alle Nazioni che hanno solamente « interrotto le relazioni diplomatiche » con l'Italia nonchè all'Albania ed alla Norvegia.

Nei riguardi dell'Albania va posto in rilievo (in relazione alla nostra indagine) che, sia in forza della parte X (articolo 84) sia in forza delle clausole finali del Trattato (articolo 88), detta Nazione è entrata a far parte delle Potenze Associate e come tale ad essa si estendono tutte le clausole del Trattato.

L'articolo 88, infatti, consentì all'Albania di aderire al Trattato beneficiando di tutte le disposizioni in esso contenute. La sua adesione fu data il 20 ottobre 1947.

Di questo complesso di norme di interesse economico attengono strettamente al tema oggetto del disegno di legge, quelle degli articoli 74 e 79 relative rispettivamente alle « riparazioni » e ai « beni italiani in territorio delle Potenze Alleate ed Associate ». Nei due articoli si pone a carico dell'Italia l'obbligo di corrispondere una indennità a titolo generico di riparazioni ad alcune delle Potenze che furono in guerra con noi, in un ammontare precisato (articolo 74); e di corrispondere indennità specifiche a tutte le Potenze Alleate o Associate per lesioni specifiche di interessi causate alle Potenze stesse e ai loro cittadini, sulla base dei reclami che verranno formulati. Di comune alle due norme vi è che riparazioni e indennizzi vengono assolti mediante apprensione dei beni dei cittadini italiani posti in territorio delle Potenze da indennizzare.

Con ciò si è venuta a creare una categoria di cittadini italiani che, riusciti a salvare i loro beni all'estero dalle distruzioni della guerra, sono stati danneggiati dal Trattato di pace.

Essi hanno pagato coi loro beni un debito di guerra cui è tenuta tutta la Nazione.

Da ciò il dovere di riconoscere loro un indennizzo. Vi si provvede col presente disegno di legge che si intitola appunto: « Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ».

Di tale dovere morale si son volute dar carico le stesse Potenze alleate dettando nei due articoli citati le seguenti disposizioni:

Articolo 74, comma *E*: « Il Governo italiano si impegna a indennizzare ogni persona fisica o morale i cui beni siano stati confiscati in seguito alla applicazione delle disposizioni del presente articolo relativo alle riparazioni ».

Articolo 79, n. 3: « Il Governo italiano si impegna ad indennizzare i cittadini italiani i cui beni verranno confiscati in virtù del presente articolo ed ai quali tali beni non verranno restituiti ».

Queste disposizioni del Trattato di pace hanno sollevato negli interessati una seria aspettativa di un provvedimento legislativo dello Stato italiano in cui si sancisse un vero e proprio diritto soggettivo perfetto al risarcimento del danno nei loro confronti. Un regolamento giuridico, cioè, che, a differenza di

quanto è stato disposto in tema di requisizioni alleate e di risarcimento di danni di guerra, consentisse ad essi di fondare la loro pretesa non su una *concessione* elargita dallo Stato, nei limiti e con le forme proprie alle concessioni, ma bensì su un diritto sostantivo al risarcimento quale è previsto nel Codice civile, tutelabile con azione giudiziaria ordinaria.

La distinzione ha una importanza notevole. Basti pensare, ad esempio, alla diversa impostazione di fondo che deriverebbe dalla adozione del principio del « diritto » in ordine alla valutazione dei beni da risarcire. Questi dovrebbero essere valutati nella loro integrità indipendentemente dall'accredito che per gli stessi ne avrebbe lo Stato italiano dalle Potenze beneficiarie ed entrerebbe in gioco una possibile questione di rivalutazione per il ritardato pagamento (in dipendenza della svalutazione della moneta) nonchè si dovrebbe senz'altro riconoscere l'interesse di mora.

Se, a prima vista, ciò potrebbe apparire logico, in realtà, approfondendo la complessa situazione di fatto, tale logicità viene ad essere fortemente incrinata.

Occorre, ad esempio, tener presente che una notevole parte di beni da risarcire è posta nei territori oltre cortina: in Ungheria, Bulgaria, Romania, dove per leggi interne di carattere generale gli stessi beni sarebbero e sono stati nazionalizzati. I nostri concittadini, adunque, sarebbero andati ugualmente incontro alla perdita dei loro averi per fatti successivi alla guerra, indipendentemente dal Trattato di pace.

Abbiamo accennato ad un caso. In tesi generale si può dire (e apparirà meglio in seguito) che per ogni Nazione vi è una situazione particolare di fatto che, sul piano della valutazione in concreto, intacca il fondamento astratto logico-giuridico su cui si fondano le argomentazioni dei sostenitori della tesi del diritto perfetto.

Si dice, da costoro, che la clausola del Trattato di pace, relativa all'indennizzo è divenuta norma di diritto positivo interno in conseguenza dell'avvenuta ratifica del Trattato stesso. La legge di ratifica è legge nostra, interna, attraverso la quale è stato recepito lo obbligo disposto nel Trattato. Conseguentemente si è maturato un diritto acquisito non modificabile senza violare i princìpi del nostro ordinamento giuridico.

Anche qui vi è materia per replicare.

Non vogliamo affrontare la questione circa la piena efficacia giuridica attribuibile ad un Trattato in cui la volontà delle controparti è stata praticamente imposta al cento per cento.

L'Italia si è dovuta adattare alla firma in uno stato di necessità. Indubbiamente anche la legge di ratifica non può non risentire del vizio giuridico originario. Già sotto questo aspetto potrebbesi discutere circa la perfezione, e quindi la operatività, della norma giuridica recepita su cui si fonderebbe il diritto perfetto. Ma può certamente essere rilevato che il Trattato di pace, qualora lo si voglia considerare un negozio internazionale sinallagmatico, non è stato eseguito in molte norme sostanziali da parte delle altre Nazioni contraenti. Basti pensare alla ammissione dell'Italia all'O.N.U., al Territorio Libero di Trieste, ecc.

Ora, anche sul piano internazionale vale il principio *inadimplenti non est adimplendum*; non saremmo tenuti, cioè, noi ai nostri oneri di fronte all'inadempienza altrui.

La clausola in discussione può considerarsi, dal lato giuridico, come una clausola in favore di terzi (i danneggiati) posta in occasione e a causa del regolamento di interessi propri alle parti contraenti. Anch'essa è soggetta alle vicende e ai vizi del contratto costitutivo.

Già, quindi, sotto questo profilo, anche se di diritto originario perfetto potesse parlarsi, potrebbe revocarsi in dubbio l'obbligo di esecuzione da parte dell'Italia.

Non è molto simpatico, veramente, trattare sul filo della logica giuridica una questione impregnata di tanta umanità, relativa a nostri concittadini tanto meritevoli di considerazione. Lo facciamo solo per dovere di giustificazione teorica sulle contestazioni mosse; convinti però che ciò che conta non è tanto la qualificazione giuridica del dare quanto invece la misura del dare che può essere giusta o ingiusta, equa o iniqua indipendentemente dal *nomen juris*.

Volendo proseguire su questo tema (che è, in fondo, l'elemento determinante di tutta la economia della legge) ci sembra decisiva (indipendentemente dal già detto) una considerazione: che l'obbligo al risarcimento posto negli articoli 74 e 79 è corrispettivo dell'utilizzo che del bene viene fatto a sensi del Trattato.

Non si è di fronte, invero, ad una norma a sè stante ma ad una norma strettamente collegata colla facoltà di confisca sancita nello stesso articolo. Le controparti, nel momento stesso che si attribuivano un diritto che ha caratteristiche di sopruso (non è giusto gravare su alcuni un onere che è di tutti) si sgravavano la coscienza trasferendo allo Stato italiano l'obbligo del riequilibrio.

Sono gli stessi testi che esplicitamente pongono il riferimento. Si parla, infatti, di impegno ad indennizzare i beni « confiscati *in seguito alla applicazione delle disposizioni del presente articolo relative alle riparazioni* » (articolo 74) e a indennizzare i cittadini italiani « i cui beni verranno *confiscati in virtù del presente articolo* » (articolo 79). Poichè « riparazioni » e « reclami » sono contabilmente determinati e i beni confiscati vanno a coprire il *quantum* dovuto, è ovvio che alla valutazione in concreto ai fini di quel debito è legato l'indennizzo.

In fondo sta il principio dell'indebito arricchimento che lo Stato italiano avrebbe avuto da un pagamento fatto da alcuni suoi cittadini in vece sua.

Mi sembra fuori discussione, adunque, il principio dell'utilizzo, in cui gioca l'elemento di fatto « confisca » e la determinazione consensuale del valore fra i contraenti.

Questa proposizione è fieramente contrastata dagli interessati a causa e in dipendenza delle vicende proprie alla determinazione dei valori.

Purtroppo, con le Potenze maggiormente interessate (Russia, Jugoslavia, Albania, Etiopia) non è stato ancora possibile un decente compromesso sulla materia. Vi sono valutazioni lontanissime tra una parte e l'altra.

Ma queste sono deformazioni sul piano esecutivo che non infirmano la portata del precetto normativo. La norma dell'indennizzo va interpretata ed eseguita secondo buona fede, operante e presunta non solo nei contratti privati ma anche negli accordi internazionali.

Vedremo tra poco le conseguenze dei mancati accordi sui valori. Qui vogliamo solo avvalerci del principio dell'*utilizzo* per giungere a questa conclusione: che essendo subordinato l'indennizzo all'utilizzo ed essendo quest'ultimo sottratto ad ogni possibile intervento del danneggiato, svaniscono le caratteristiche preminenti del diritto soggettivo. Non si capisce infatti un diritto soggettivo la cui determinazione e la cui azionabilità è subordinata alla volontà di terzi.

Qui, a nostro avviso, sta la ragione giuridica del degrado a interesse protetto dell'asserito diritto soggettivo perfetto sostenuto dai danneggiati.

La realtà esecutiva ha poi contribuito a sfrondare ancor di più la tesi del diritto soggettivo: mancando in gran parte gli accordi sui valori, non si sono perfezionate le condizioni di esigibilità dell'indennizzo. E i danneggiati sono sforniti di mezzi per intervenire.

Restano in uno stato di aspettativa. Il loro interesse può essere valorizzato e reso attuale solo dallo Stato. È la caratteristica situazione dell'interesse protetto quale è definito dalla dottrina amministrativa.

Di fronte alla impossibilità di procedere oltre sulla base degli accordi tra Potenze, lo Stato italiano ha dovuto necessariamente riproporsi il problema del risarcimento. Indipendentemente dalla ragion giuridica vi è una ragion morale cui soddisfare. Quei nostri concittadini sono di fatto spoliati dei beni e non vi è speranza di reintegrazione. Mancando gli accordi, una nuova base va posta per la determinazione del *quantum*.

Poichè con legge 4 luglio 1950, n. 590, lo Stato italiano ha predisposto la raccolta dei dati su denunce degli interessati, là dove non vi sono accordi operanti si provvederà alla determinazione degli indennizzi in base agli elementi forniti dagli interessati e agli accertamenti fatti dalla Amministrazione tenuto conto anche delle eventuali valutazioni ed offerte fatte dagli Stati interessati nel corso dei negoziati sia pure non conclusi.

Si tratta di innovazioni previste nell'articolo 2 del disegno di legge. Esse escono dalla base propria al Trattato di pace determinan-

do un ulteriore rafforzamento del principio della « concessione ». In questi casi, invero, è solo la legge italiana che consente la liquidazione.

Dicevamo sopra che gli interessati si oppongono fieramente alla valutazione sulla base dell'utilizzo per il timore di vedersi sacrificati a eventuali sfavorevoli determinazioni cui il nostro Governo per ragioni varie potrebbe essere indotto a sottostare. Riteniamo di dover dire una parola rasserenatrice al riguardo.

Gli intendimenti delle Potenze contraenti erano del senso di una *giusta* valutazione. Non si può presumere diversamente. Se vi sono testi in cui fa mostra di sè l'ipocrita moralità internazionale sono proprio i trattati.

Ne consegue che in ogni caso dovrà essere fatto riferimento a questo utilizzo programmaticamente previsto nel Trattato e non alle successive manovre deformatrici delle Potenze interessate.

Lo Stato italiano non può per suo conto mancare allo spirito degli impegni assunti; entro, si intende, quei limiti di equità e proporzionalità con altre categorie di cittadini danneggiati dalla guerra che, se hanno a fondamento una ragione giuridica diversa, pur tuttavia hanno, *lato sensu,* una causa prima comune: la guerra.

Diciamo questo pensando soprattutto alla norma dell'articolo 1 del disegno di legge in cui si dispone che i beni siano valutati « in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante ».

Mentre sull'epoca di riferimento per la determinazione del valore non vi è discussione da parte degli interessati, vi è polemica accesa sulla esclusione del lucro cessante.

È chiaro che una tale polemica può aver fondamento solo nel caso che si versasse in tema di diritto soggettivo. Tolto questo presupposto il fondamento cade. Resta la questione di equità.

Non si può non aver riguardo a quanto è stato fatto per categorie similari.

Per i danneggiati di guerra, per i danni e le requisizioni delle forze alleate è stata esclusa ogni considerazione per il lucro cessante. In fondo queste ultime categorie di danneggiati hanno avuto una considerazione inferiore anche nella valutazione dei beni.

Il riferimento alla data di entrata in vigore del Trattato avvantaggia i nostri danneggiati perchè le ratifiche dei Paesi interessati sono in prevalenza degli ultimi mesi del 1947 quando il processo di svalutazione delle monete era già in fase di esaurimento. Prendere in considerazione il lucro cessante significherebbe aumentare la sproporzione e aprire, d'altro canto, sotto il profilo tecnico, un ginepraio senza uscita.

Le categorie interessate sono comprese di questa impossibilità e si dichiarano rassegnate a sacrificare la pretesa. Insistono però nella richiesta di corresponsione dell'interesse legale a far tempo dal Trattato di pace.

Da quel momento, esse affermano, i loro beni sono caduti sotto « la potestà di requisizione dei Governi ex nemici » ed hanno per tal fatto contribuito proprio da quel momento a diminuire l'onere per la Nazione italiana di rovinose indennità di guerra.

La tesi ci sembra piuttosto forzata. Tra « potestà », cioè possibilità di confisca e confisca « effettiva » vi è differenza giuridica sostanziale. Solo da una espropriazione in atto, e per i fini del Trattato potrebbe sorgere un diritto a interessi compensativi perchè solo dal momento dello spossessamento effettivo viene a mancare il reddito o il godimento del bene.

Nè sembra potersi fondare la richiesta su una colpevole *mora solvendi* da parte dello Stato (per cui si possa parlare di interessi di scun Paese, restando escluso il lucro cessante ». mora) quando si ponga mente alle obbiettive difficoltà incontrate dall'Italia nella regolazione della materia con le Potenze ex nemiche.

Potrebbesi se mai fare riferimento all'epoca delle singole espropriazioni effettive; ma poichè queste sono regolarmente avvenute solo in alcuni Stati, si avrebbe un trattamento differenziato a seconda che si tratti di beni situati, poniamo, in Grecia piuttosto che in Bulgaria.

Queste considerazioni, comunque, possono essere fatte solo nel quadro del diritto soggettivo chè nel quadro della « concessione » è solo materia di equità. Certo è che, se si volesse consentire un interesse e si volesse pren-

dere per base la data dell'esproprio, ne verrebbe fuori un grave imbroglio perchè la situazione è molto confusa ed è praticamente rimessa al beneplacito delle Nazioni beneficiarie.

Il disegno di legge esclude la concessione di un interesse sul capitale da liquidarsi.

A questo punto, per comprendere questi nostri ripetuti riferimenti alla complessità della materia, è indispensabile esaminare un po' in concreto la situazione di fatto.

Occorre rifarci al Trattato di pace.

Nell'articolo 74 si prendono in considerazione (come già accennato) le « riparazioni » di guerra in senso generico.

Cinque soli Stati l'hanno pretesa:

1) L'Unione sovietica . .	per	$ 100.000.000
2) La Jugoslavia . . .	»	» 125.000.000
3) La Grecia	»	» 105.000.000
4) L'Etiopia	»	» 25.000.000
5) L'Albania	»	» 5.000.000

L'Unione sovietica si riconobbe il diritto di pagarsi sui beni italiani in Romania, Bulgaria ed Ungheria, oltre che su attrezzature e produzione industriale italiana.

Gli altri quattro Stati dovevano o dovrebbero essere pagati con forniture industriali e con ogni altra prestazione in capitale e servizi; solo sussidiariamente con i beni degli italiani all'estero (n. 6-*B* articolo 74).

Nell'articolo 79 si prendono in considerazione gli indennizzi dovuti per « reclami » specifici (lesioni di interessi da reintegrare) di *tutte* le Potenze alleate o associate e dei rispettivi cittadini e si prevede il loro soddisfacimento mediante la apprensione o liquidazione dei beni dell'Italia e degli italiani situati nei rispettivi Stati danneggiati.

Per arrivare alla determinazione e alla valutazione dei beni da espropriare sono previsti accordi bilaterali tra l'Italia e le singole Potenze. Come sono andate le cose? Le Potenze beneficiarie delle clausole economiche del Trattato di pace erano 45. In allegato è riportato l'elenco degli accordi internazionali intervenuti con le varie Potenze.

La stragrande maggioranza, in seguito ad accordi, *sbloccò* i nostri beni; diverse Potenze sbloccarono direttamente in forma unilaterale. Per questo complesso di Nazioni (là dove esistevano i presupposti), si soddisfecero i reclami prevalentemente utilizzando le rendite di beni già sequestrati durante la guerra.

La Francia sbloccò i nostri beni nei territori dell'Unione francese ad eccezione di quelli di Tunisia e di quelli acquisiti dopo il 10 giugno 1940 dietro pagamento di 15 miliardi di lire. Uno di questi miliardi venne riservato e destinato a indennizzare i cittadini italiani della reggenza di Tunisi espulsi da quel territorio dopo il novembre 1945. (Accordo 29 novembre 1947 approvato con D. C. P. 31 dicembre 1947, n. 1646).

Da questo Accordo deriva l'apertura di un conto per i beni degli italiani in Tunisia sulla base dell'articolo 79 del Trattato di pace anche per una situazione estranea e posteriore alla guerra.

La Grecia realizzò un Accordo forfettario (31 agosto 1949 approvato con legge 6 ottobre 1951, n. 1752) in forza del quale due terzi dei beni furono sbloccati e restituiti agli interessati.

Resta da indennizzare il restante terzo nella misura concordata di circa lire un miliardo e 700 milioni.

Permane tuttora il blocco dei beni con le seguenti Nazioni:

RUSSIA: (per i beni in Rumenia, Ungheria e Bulgaria) trattative sospese;

JUGOSLAVIA: trattative in corso;

ALBANIA: nessuna trattativa;

ETIOPIA: trattative in corso.

Queste precisazioni (necessariamente sommarie) ci consentono di porre in rilievo che le liquidazioni interessanti la legge che stiamo discutendo sono quasi esclusivamente relative a questi sei Stati sopra menzionati. Vi si aggiungono gli Stati Uniti (Accordo 17 agosto 1947) e altri minori.

L'ammontare approssimativo dei beni da indennizzare, quale si può desumere dalle denunce già presentate, è il seguente:

ETIOPIA: giusta le denunce degli interessati	miliardi di lire	124

ALBANIA: in base alle denuncie dei danneggiati	miliardi di lire	24
JUGOSLAVIA: liste generiche opposte . .	» » »	12
GRECIA: valore dei beni concordato internazionalmente 5 miliardi, di cui due terzi sbloccati e restituiti agli interessati e un terzo da pagare	» » »	1.700
RUSSIA: beni appresi dall'U.R.S.S. in Romania, Ungheria e Bulgaria, denunciati per 176 miliardi di dollari, offerti dall'Italia a tacitazione delle indennità dovute per l'articolo 74 del Trattato in 100 milioni di dollari, contro la proposta della Russia in una valutazione complessiva di 15 milioni di dollari controvalore	» » »	62.400
TUNISIA: residuo in aggiunta ai sei miliardi circa pagati .	» » »	5.900
STATI UNITI D'AMERICA: a saldo indennizzi per l'Accordo 17 agosto 1947 . .	» » »	4.000
ALTRI: minori oneri circa	» » »	6.000
In complesso	miliardi	240.000

Dovrebbe essere lecito presumere che l'Etiopia e l'Albania, in vista degli imponenti capitali investiti in quei territori dall'Italia, acconsentano ad una obbiettiva valutazione delle loro ragioni di credito per cui buona parte se non tutti i beni privati siano restituiti ai loro titolari. Specie nei confronti dell'Etiopia, con la quale sono state ristabilite relazioni diplomatiche normali, ciò è particolarmente sperabile ed auspicabile. Ne potrebbe derivare una benefica ripresa di nostre attività economiche in quel Paese con vantaggio reciproco. Certo è che la inesistenza di Accordi, pur permanendo il blocco di tutti i nostri beni, crea una situazione giuridica anormale. Infatti i beni non possono ancora considerarsi definitivamente utilizzati a sensi del Trattato di pace ma, d'altra parte, i proprietari non ne hanno la disponibilità.

Ancora più complicata è la posizione con la Russia. In forza dell'Accordo « La Malfa » dell'11 dicembre 1948 questa Potenza si è assunta in pagamento gran parte dei beni degli italiani in Bulgaria, Romania, Ungheria; ma sulla carta e non in concreto.

In concreto questi tre Stati satelliti hanno per proprio conto « nazionalizzato » con leggi interne i beni stessi. La Russia dovrà apprenderli passando sopra alle suddette leggi.

Qui, perciò, non si può ancora dire che i beni siano in concreto perduti per effetto del Trattato di pace. Si possono considerare « soggetti a perdita ».

In Jugoslavia, dove pure si procedette a nazionalizzazione ed a riforme espropriatrici generali e nei confronti della quale si è raggiunto un Accordo per il pagamento dei beni degli italiani soggetti a tali provvedimenti, vi è qualche tentativo di trasferire beni di questo tipo sotto l'articolo 79.

Anche qui, comunque, si ha una situazione fluida.

Il tutto conferma quella labilità della tesi del diritto perfetto da noi sopra confutata e la discutibilità giuridica degli interessi sul danno. Ma impone d'altra parte che il disegno di legge consideri questa situazione fluida e contempli la concessione di un indennizzo non solo per i beni « andati perduti » ma anche per quelli « soggetti a perdita » per effetto del Trattato di pace.

In tal senso proponiamo un emendamento nel primo comma dell'articolo 1.

Fin qui ci siamo soffermati sui princìpi fondamentali informatori del disegno di legge. Resta da dire una parola sul sistema proposto

per la liquidazione delle singole partite, nonchè sulle forme di pagamento.

a) *Quanto alla liquidazione* si è seguìta da presso la situazione di fatto.

Là dove esistono accordi perfezionati, si dispone che l'ammontare globale degli indennizzi non possa superare il valore singolarmente o forfettariamente attribuito ai beni in sede internazionale.

Se vi è valutazione forfettaria di un complesso di beni, si farà la attribuzione proporzionale ai singoli beni rispettando la corrispondenza al reale.

Là dove esistono solo Accordi di massima e sono in corso trattative, ci si varrà delle eventuali valutazioni ed offerte fatte dagli Stati interessati nel corso dei negoziati, in concomitanza con gli accertamenti fatti dall'Amministrazione sulla base degli elementi forniti dagli interessati.

Così si prevede negli articoli 1 e 2.

Là dove non sia possibile, per qualsiasi motivo, *procedere alla liquidazione definitiva* dell'indennizzo, potranno essere concesse delle anticipazioni fino al 30 per cento del valore dei beni determinato con i criteri di cui sopra.

Le liquidazioni saranno fatte da Commissioni amministrative centrali nominate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello degli Affari esteri (articolo 3).

b) *Quanto alle forme di pagamento* si prevede il pagamento in contanti fino a lire un milione e per la rimanenza in titoli di Debito pubblico.

A tale scopo sarà emesso un prestito speciale redimibile 5 per cento rimborsabile alla pari in vent'anni. Date le difficoltà di copertura dell'onere si è ricorsi al sistema già adottato favorevolmente, dopo l'altra guerra.

Si emisero allora le « obbligazioni delle Venezie » per il soddisfacimento dei danni di guerra. I danneggiati ne ebbero sostanziale beneficio, specie per la possibilità di utilizzo immediato sia attraverso la negoziazione che la *datio* in garanzia dei titoli.

Non si può in coscienza negare questa possibilità ai nostri danneggiati. La maggior parte di essi è costituita da gente rimasta senza risorse e nella necessità di vivere o di ricostituirsi una fonte economica di vita.

In relazione a ciò è molto importante che, attraverso il titolo, il danneggiato non debba subire altro pregiudizio.

Le norme del prestito esposte nell'articolo 5 dànno affidamento di sostenutezza del titolo stesso.

Qualche ulteriore ritocco potrebbe rafforzarlo. Se ne parlerà in sede di articolo.

Questo disegno di legge corregge e migliora precedenti impostazioni governative proposte con disegno di legge 16 novembre 1952. La Commissione finanze e tesoro nella passata legislatura ritenne non accettabile quel testo e diede mandato al relatore di allora, senatore Cosattini, di studiare un nuovo progetto in accordo cogli organi di Governo.

Questo disegno di legge è frutto di quello studio e di quel lavoro.

A questo punto facciamo presente che il disegno di legge è stato preso in esame dalla Commissione finanze e tesoro in sede deliberante. Su di esso si è svolta una lunga discussione che è raccolta nei verbali di seduta.

In sede di esame degli articoli la Commissione pervenne alla approvazione di una parte dell'articolo 1. Venne presentata, a questo punto, richiesta di rimessione alla Assemblea. Fu ripresa quindi la discussione in sede referente. Il testo che la Commissione porta ora all'esame della Assemblea riproduce nell'articolo 1 la parte già approvata dalla Commissione stessa. Per il resto vale la formulazione governativa.

TOMÈ, *relatore.*

ALLEGATO.

ACCORDI INTERNAZIONALI
CONCLUSI IN DIPENDENZA DEL TRATTATO DI PACE

ALBANIA. — Nulla si è concluso con l'Albania in materia di applicazione del Trattato di pace, dato che gli albanesi si sono sempre rifiutati di discutere la situazione di tutto il complesso dei beni, diritti ed interessi italiani in Albania.

ARGENTINA. — I beni italiani già bloccati in quel Paese, furono liberati in seguito all'Accordo del 13 ottobre 1947 (approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385).

AUSTRALIA. — Con lo scambio di Note del 24 maggio 1952 si è concordato:

1) lo sblocco dei beni italiani in Australia;

2) la liquidazione dei reclami australiani di cui all'articolo 78 del Trattato di pace entro una determinata data.

Reso esecutivo con decreto presidenziale del 12 settembre 1952, n. 4445 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 1953).

BELGIO. — Con l'Accordo del 24 ottobre 1952 si è concordato:

1) lo sblocco dei beni italiani nel Belgio, nel Congo belga e nel Ruanda Urundi;

2) la liquidazione forfetaria dei reclami belgi di cui all'articolo 76 e 78 del Trattato di pace, eccezion fatta di alcune richieste, già presentate ed escluse di comune accordo dal regolamento forfetario. Tali ultime richieste saranno esaminate dalla Commissione interministeriale istituita in base alla legge 908 del 1° dicembre 1949 e le eventuali controversie saranno regolate in Italia mediante la procedura arbitrale prevista dal Codice procedura civile italiano;

3) l'abolizione della Commissione di conciliazione italo-belga di cui all'articolo 83 del Trattato di pace.

Reso esecutivo con la legge 12 gennaio 1953, n. 61.

BOLIVIA. — I beni italiani in Bolivia furono in via di massima, unilateralmente liberati dal Governo boliviano con un decreto del 12 febbraio 1947. Sono ancora rimasti alcuni crediti di cittadini italiani da liberare, per i quali sono in corso trattative.

BRASILE. — Con l'Accordo dell'8 ottobre 1949 è stato, tra l'altro, concordato il regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace. L'esecuzione di tale Accordo è stata laboriosa (restituzione dei beni alle Compagnie assicuratrici italiane, interessi sui beni tenuti sotto sequestro dai brasiliani, finanziamento della Compagnia di colonizzazione ecc.). Le ulteriori pendenze sono state definite con lo Scambio di Note del 15 settembre 1952.

Reso esecutivo con la legge 27 maggio 1950, n. 623 (*Gazzetta Ufficiale*, 26 agosto 1950).

CANADÀ. — Con l'Accordo del 20 settembre 1951 è stata concordata da una parte la liquidazione, mediante compenso forfetario, dei reclami canadesi, tranne due, e dall'altra, la liberazione dei beni italiani nel Canadà. L'Accordo è in corso di esecuzione.

Reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 696 (*Gazzetta Ufficiale*, 5 luglio 1952).

CECOSLOVACCHIA. — Sono state adottate a carico dei beni italiani misure di nazionalizzazione e confisca che esulano dal Trattato di pace.

CEYLON. — Con l'Accordo del 10 marzo 1950, sono state definite le varie questioni in sospeso fra i due Paesi in relazione al Trattato di pace.

Reso esecutivo con decreto presidenziale del 15 marzo 1951, n. 423 (*Gazzetta Ufficiale*, 22 giugno 1951, n. 140).

CILE. — La liberazione dei beni italiani è stata disposta con i decreti cileni del 17 agosto e 8 ottobre 1948.

CINA. — La retrocessione alla Cina della nostra concessione in Tien-Tsin, prevista dall'articolo 5 del Trattato di pace è già stata definita.

Approvazione scambio di Note relative ai danni di guerra e all'articolo 79 del Trattato di pace, del 30 luglio 1947. Legge 16 dicembre 1947, n. 1443 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300).

COLOMBIA. — Con decreto presidenziale del 14 marzo 1950 sono stati restituiti i beni italiani, eccezione fatta per quei beni connessi ad interessi tedeschi, la cui sorte sarà definita caso per caso.

COSTARICA. — Scambio di Note per il ristabilimento dello stato di pace (20 giugno 1948, 20 novembre 1948).

CUBA. — Trattato di pace separata del 30 giugno 1947. (Legge 27 novembre 1947, n. 1442 - *Gazzetta Ufficiale*, n. 300).

DOMINICANA (REPUBBLICA DI). — Trattato di pace separata del 27 settembre 1949, con il quale sono stati, tra l'altro, liberati i beni italiani.

Reso esecutivo con la legge 24 novembre 1950, n. 1100 (*Gazzetta Ufficiale*, 19 gennaio 1951).

EGITTO. — Per il regolamento delle varie questioni derivanti dalla guerra, sono stati conclusi i seguenti Accordi:

Accordo del 10 settembre 1946 (approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512).

Scambio di Note del 25 settembre 1947.

Scambio di Note del 10 marzo 1948.

Esecutivi con decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227 (*Gazzetta Ufficiale*, 9 aprile 1948, n. 84, Supplemento ordinario).

Attualmente è in corso di perfezionamento il passaggio di proprietà degli immobili (Stadio ex-Littorio del Cairo e Scuole) dall'Italia all'Egitto. È pure in corso l'acquisto, da parte dell'Italia, di uno stabile da adibire a scuole italiane in Egitto. Tra non molto ultimerà i propri lavori la Commissione di conciliazione per la valutazione dei danni subìti dai cittadini egiziani in Italia di cui all'articolo 6 dell'Accordo del 10 settembre 1946.

Reso esecutivo con la legge 21 agosto 1949, n. 610 (*Gazzetta Ufficiale*, 12 settembre 1949).

Norme di attuazione Accordo 10 settembre 1946, con modificazioni e aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610. (Legge 29 gennaio 17951, n. 21).

Accordo fra l'Italia e l'Egitto per definizione questioni pendenti a seguito degli accordi 10 settembre 1946, 10 marzo 1948 e 25 settembre 1946, concluso al Cairo con scambio di Note il 5 dicembre 1950 (decreto presidenziale 14 aprile 1951, n. 426).

EL SALVADOR. — Trattato di pace separata del 1° settembre 1949.

ETIOPIA. — Nessuna questione derivante dal Trattato di pace è stata finora definita con l'Etiopia. Con la recente ripresa delle relazioni diplomatiche saranno intavolate le trattative per la definizione delle varie pendenze.

In seguito alla recente visita dell'onorevole Brusasca ad Addis Abeba, è stato concordato, tra l'altro, l'invio a Roma di una apposita Delegazione etiopica.

FRANCIA. — Sono stati conclusi con la Francia, in applicazione del Trattato di pace, i seguenti Accordi:

1) Accordo per la restituzione del naviglio (1° giugno 1946), reso esecutivo con legge 13 novembre 1947, n. 1422, modificata con decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149 (*Gazzetta Ufficiale*, 23 dicembre 1947, n. 294);

2) Accordo del 29 novembre 1947, approvato con decreto 31 dicembre 1947, n. 1646, integrato da successivi scambi di Note per la liberazione dei beni italiani nei territori della Unione francese mediante pagamento di lire 15 miliardi ridotti a 14, in quanto eccettuati i beni siti nel territorio della Reggenza di Tunisi;

3) Accordo per le Centrali dell'Alta Valle della Roia divenute francesi in applicazione

dell'articolo 74 D 2, concluso a Parigi il 12 luglio 1949 (decreto presidenziale 28 luglio 1950, n. 1243);

4) Accordo per gli Archivi di Nizza e Savoia del 1° agosto 1949 (decreto presidenziale 23 febbraio 1950, n. 136);

5) Accordo del 28 novembre 1950 con cui furono definite tutte le questioni dipendenti dagli articoli 75 e 77 del Trattato;

6) Accordo per la soluzione di alcune questioni controverse in relazione all'articolo 79 del Trattato di pace ed agli Accordi del 29 novembre 1947;

7) Scambio di Note del 2 febbraio 1951 relative ai beni italiani in Tunisia (decreto presidenziale 30 luglio 1951, n. 1771).

Nel complesso sono state risolte le questioni più importanti e difficili. Restano da definire alcune pendenze relative all'applicazione delle norme di cui all'Allegato XIV del Trattato di pace.

GRAN BRETAGNA. — Le questioni relative allo sblocco dei beni italiani nel Regno Unito e il regolamento dei crediti britannici prebellici sono state definite con l'Accordo finanziario italo-britannico n. III del 17 aprile 1947, approvato con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 466 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 114, supplemento).

Per i beni italiani in Cirenaica scambio di Note 7 novembre 1951 - legge 12 marzo 1953, n. 183 (*Gazzetta Ufficiale*, 8 aprile 1953).

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra a mezzo di scambi di Note, il 28 giugno 1951 - legge 30 luglio 1952, n. 1301 (*Gazzetta Ufficiale*, 17 ottobre 1952).

GRECIA. — La maggior parte dei complessi problemi è stata regolata con l'Accordo del 31 agosto 1949, approvato con legge 6 ottobre 1951, n. 1752. Sono attualmente in corso trattative per la liquidazione forfetaria, da parte italiana, dei reclami di cui all'articolo 78 del Trattato di pace. Esecuzione dell'Accordo con la Grecia per questioni derivanti dal Trattato di pace, decreto ministeriale, 21 ottobre 1949.

Reso esecutivo con la legge 6 ottobre 1951, n. 1752 (*Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1952).

GUATEMALA. — Trattato di pace separata del 10 settembre 1949.

Reso esecutivo con la legge 24 novembre 1950, n. 1150 (*Gazzetta Ufficiale*, 8 febbraio 1951).

HAITI. — Trattato di pace separata dell'11 dicembre 1948, con il quale sono stati, tra l'altro, liberati i beni italiani.

Reso esecutivo con la legge 13 dicembre 1951, n. 1661 (*Gazzetta Ufficiale*, 5 febbraio 1952).

HONDURAS. — Trattato di pace separata del 12 maggio 1947.

INDIA. — Il Custode della Proprietà Nemica ha mantenuto il blocco sui beni italiani in India, adducendo il mancato esame, da parte delle Autorità italiane, delle domande indiane di risarcimento danni. Tali domande, di entità considerevole, si riferiscono principalmente a requisizioni e sequestri di merci indiane avvenuti nei porti delle ex-colonie italiane.

Sono altresì da regolare i crediti indiani prebellici, in gran parte versati presso l'Ufficio italiano dei Cambi.

IRAN. — Lo sblocco dei beni italiani è stato iniziato nell'agosto 1947 ed è stato portato a termine nel 1949.

IRAQ. — In seguito all'adesione dell'Iraq al Trattato di pace (22 ottobre 1949) furono subito intavolate delle trattative per la definizione delle varie pendenze.

Rimangono da risolvere solo alcune questioni di dettaglio.

JUGOSLAVIA. — Il complesso delle difficili questioni economiche derivanti dal Trattato di pace è stato in parte regolato ed in parte impostato con i seguenti Accordi:

1) Accordo per la *ripartizione del materiale rotabile* e di altro materiale ferroviario, firmato a Belgrado il 18 agosto 1948;

2) Accordo per il trasferimento dei *beni mobili* degli optanti firmato a Belgrado il 18 agosto 1948;

3) Accordo relativo al trasferimento *dei fondi* degli optanti firmato a Belgrado il 30 agosto 1948;

4) Accordo sugli acconti che il comune di Gorizia pagherà alla Jugoslavia *per l'acqua fornita dalle sorgenti e dagli impianti di Fon-*

tefredda e Moncorone, situati in territorio jugoslavo;

5) Accordo per il *piccolo traffico di frontiera.* Esecuzione con decreto presidenziale del 5 dicembre 1949, n. 1141;

6) Accordo per gli *scambi di prodotti locali* di alcune zone di confine;

7) Accordo riguardante i *beni, diritti ed interessi italiani* in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949 (legge 8 luglio 1950, n. 584 - *Gazzetta Ufficiale,* 17 agosto 1950);

8) Protocollo per i *macchinari ROMSA,* firmato a Belgrado il 5 maggio 1949 (decreto presidenziale 8 luglio 1950, n. 584);

9) Accordo per il *naviglio mercantile e le restituzioni,* firmato a Roma il 6 agosto 1949, con cui furono liquidati con soli due miliardi pretese jugoslave per oltre 15 miliardi, comprese quelle per l'articolo 78 (reso esecutivo con decreto presidenziale 11 gennaio 1950, n. 179);

10) Accordo del 23 dicembre 1950 regolante le seguenti materie:

riparazioni ed i *pagamenti* a noi dovuti per l'Accordo beni del 23 maggio 1949 (legge 8 luglio 1950, n. 584 - *Gazzetta Ufficiale,* 17 agosto 1950);

le opzioni con la possibilità di revisioni e di non riconoscimento delle cittadinanze italiane;

la materia degli *Archivi* da dividere o da cedere;

i diritti di *proprietà artistica e letteraria;*

il *materiale ferroviario;*

il perfezionamento degli Accordi del 1948 per il trasferimento dei *beni mobili* e di *fondi degli optanti* e per il materiale rotabile;

l'acquisto della *sede della Legazione di Jugoslavia a Roma.*

Nonostante sia stata conclusa una tale mole di accordi, la normalizzazione dei rapporti economico-finanziari tra i due Paesi non potrà considerarsi ragiunta fino a quando non si saranno effettivamente liquidate le partite di dare ed avere rappresentate dai beni italiani che il Governo jugoslavo deve indennizzare e dall'importo delle riparazioni che il Governo italiano deve ancora versare.

LIBANO. — I beni italiani sono stati dissequestrati con ordinanza del Ministero delle finanze libanese del 10 aprile 1947.

LUSSEMBURGO. — Da parte italiana non si è voluta mai riconoscere — per motivi giuridici — l'applicabilità del Tratato di pace nei confronti del Lussemburgo.

Si stanno pertanto attualmente concordando, fra le varie Amministrazioni italiane competenti, le opportune basi per offrire al Governo del Lussemburgo di liquidare le varie pendenze esistenti fra i due Paesi in un quadro transattivo, senza alcun riferimento al Trattato di pace.

MESSICO. — Con lo scambio di Note del 10 luglio 1952 è stato, tra l'altro, concordato il regolamento delle partite di debito e credito pendenti tra i due Governi mediante compensazione.

Il saldo passivo a carico dell'Italia è stato inserito in una transazione commerciale di 10 milioni di dollari.

Reso esecutivo con decreto presidenziale 13 gennaio 1953, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 1953).

MONACO (Principato). — Con il recente Scambio di Note del 4 dicembre 1951 sono state definite le varie pendenze tuttora in sospeso tra i due Paesi in dipendenza della passata guerra (è da tenere presente che il Trattato di pace non è applicabile al Principato di Monaco).

Con tale Scambio di Note si è liquidata la questione dei danni arrecati al Principato dalle truppe italiane durante il periodo dell'occupazione militare, e si è anche concordata la liberazione dei beni italiani già sottoposti nel Principato a misure di sequestro.

Approvato e reso esecutivo con legge 30 luglio 1952, n. 1231 (*Gazzetta Ufficiale,* 29 settembre 1952).

NICARAGUA. — Scambio di Note relativo al ristabilimento dello stato di pace (8 luglio-8 agosto 1949).

NORVEGIA. — È stata preannunciata, da parte norvegese, la presentazione di alcuni reclami per danni di guerra di cui all'articolo 78

del Trattato di pace (la Norvegia è beneficiaria di alcune disposizioni del Trattato di pace in base all'articolo 84 del Trattato stesso).

NUOVA ZELANDA. — Con lo Scambio di Note 18 aprile 1950 è stato concordato lo sblocco dei beni italiani.

PAESI BASSI. — Con l'Accordo del 15 giugno 1951 è stata concordata la liberazione dei beni italiani sottoposti a misure di sequestro in Olanda, mentre, da parte italiana, ci si è impegnati a liquidare i reclami olandesi di cui all'articolo 78 del Trattato di pace entro un dato termine.

PAKISTAN. — I beni italiani in Pakistan sono tuttora sottoposti a misure restrittive. Sono attualmente in corso delle trattative per ottenerne la liberazione.

PALESTINA. — Poichè non è stato possibile ottenere l'estensione alla Palestina degli Accordi italo-britannici del 17 aprile 1947 prima che le autorità inglesi lasciassero il territorio e sorgesse lo Stato d'Israele, sono tuttora in sospeso fra i due Paesi alcune complesse questioni derivanti dalla passata guerra (beni italiani, per un ammontare ingente, tuttora tenuti sotto sequestro in Israele i reclami israeliani verso l'Italia per dani subìti durante il periodo bellico in Trieste).

Sono in corso trattative per la definizione delle pendenze esistenti.

PANAMA. — Scambio di Note per il ristabilimento dello stato di pace.

POLONIA. — Tutte le questioni sono rimaste in sospeso in relazione alla situazione politica generale.

SIRIA. — La situazione dei beni italiani è stata regolata con decreto siriano del 15 febbraio 1948.

STATI UNITI D'AMERICA. — Con gli Accordi Lombardo-Lovett del 14 agosto 1947, resi esecutivi col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747, è stato, fra l'altro, disposto lo sblocco dei beni italiani negli Stati Uniti, subordinandolo all'espletamento di una speciale procedura di certificazione.

Deve essere ancora fissata la destinazione dei beni italiani non reclamati dagli aventi diritto: si attendono, a questo proposito, comunicazioni dalla nostra Ambasciata in Washington.

È in corso l'esame e la liquidazione delle domande di indennizzo presentate da cittadini americani per danni in Italia (articolo 78).

Con la legge 24 novembre 1948, n. 1493, fu approvata la concessione di una equa indennità per danni sùbiti dalla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America in esecuzione di detti Accordi.

UNIONE DEL SUD AFRICA. — In attesa della conclusione di trattative per la liberazione totale dei beni italiani tuttora soggetti a misure di sequestro in Sud Africa, si è recentemente concordata una liberazione parziale delle attività liquide italiane (85.000 sterline).

È stato, d'altra parte, preannunciato l'inoltro, da parte sud africana, di reclami per danni di cui all'articolo 78 del Trattato di pace.

U.R.S.S. — L'11 dicembre 1948 fu sottoscritto a Mosca un Accordo per il pagamento delle riparazioni dovute dall'Italia (Accordo La Malfa).

Reso esecutivo con la legge 24 luglio 1951, n. 1289 (*Gazzetta Ufficiale*, 5 dicembre 1951).

In applicazione di tale Accordo furono inviate Delegazioni italiane a Bucarest, Budapest e Sofia per la valutazione dei beni italiani in Romania, Ungheria e Bulgaria da cedersi in conto riparazioni in conformità dell'articolo 74 del Trattato di pace.

Dopo numerosi mesi di trattative non si riuscì a trovare un punto d'intesa con i sovietici circa il valore dei beni ed i lavori furono chiusi con una valutazione sovietica di detti beni di 11.502.660 dollari ed una valutazione italiana di 177.759.660 dollari.

La questione rimase così in sospeso e lo è rimasta anche dopo le ulteriori trattative che si sono svolte a Mosca nella primavera del 1951 in seguito all'invio di appositi tecnici italiani.

Con la Nota alla Russia dell'8 febbraio 1952 il problema sembra avviarsi ad una soluzione di fatto.

URUGUAY. — I beni italiani in Uruguay sono stati liberati in seguito agli Accordi economici

e commerciali di Montevideo del 26 febbraio 1947.

Sono in corso trattative per la definizione di una questione concernente due piroscafi italiani (Fausto e Adamello) posti sotto sequestro dal Governo uruguayano durante il recente conflitto.

Reso esecutivo insieme allo scambio di Note effettuato il 29 maggio 1947, con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 177.

VENEZUELA. — È tuttora in sospeso una questione di navi italiane requisite dal Governo venezuelano durante la guerra analoga a quella pendente con l'Uruguay.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO.

—

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti per effetto del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso, purchè la concessione dell'indennizzo sia prevista dal Trattato di pace o dagli Accordi medesimi.

L'ammontare globale degli indennizzi non può superare il valore singolarmente o forfetariamente attribuito ai beni, diritti ed interessi in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dalle Commissioni amministrative di cui all'articolo 3 le quali lo fisseranno sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati.

Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, le Commissioni predette procedono alla determinazione dell'indennizzo da corrispondere a ciascun interessato sulla base degli elementi di cui dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

Art. 2.

Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1, in sede internazionale, per mancanza di Accordi specifici con gli Stati interessati o per qualsivoglia altro motivo, il valore stesso viene stabilito dalle Commissioni di cui all'articolo 3 tenuto conto delle eventuali valutazioni ed offerte fatte dagli Stati interessati nel corso di negoziati, sia pure non conclusi, e degli accertamenti fatti dall'Amministrazione sulla base degli elementi forniti

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni e diritti all'estero siano perduti per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato.

L'ammontare totale degli indennizzi non potrà superare la somma dei valori singolarmente attribuiti ai beni e diritti o l'importo forfetariamente determinato in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

dagli interessati, sempre in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

Art. 3.

Per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, saranno costituite apposite Commissioni amministrative.

Ciascuna Commissione sarà così composta:

un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, Presidente;

un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vice-presidente;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto);

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri.

A segretari delle Commissioni sono nominati funzionari di grado non inferiore al IX - Gruppo *A* - in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni le Amministrazioni interessate provvederanno a designare anche i rappresentanti supplenti.

Con decreti del Ministro per il tesoro potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, per particolari esigenze, funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni in rapporto ai lavori effettuati.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Le Commissioni di cui al precedente articolo 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri.

Le deliberazioni delle Commissioni predette sono definitive.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Il pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti fino a lire un milione; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace », la cui emissione è autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio e al 1° luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1° gennaio 1960.

La quota da pagare in titoli è arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5.000; l'importo dell'arrotondamento è aggiunto alla quota per contanti.

Il prestito è iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio famigliare;

d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote

Art. 5.

Identico.

applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio famigliare.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi.

Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalità di ammortamento.

Art. 6.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere concesse con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all'articolo 3, anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 30 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente articolo 5, fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

Art. 7.

Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di anticipazione non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria pro-

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

gressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di Società od enti morali.

Art. 8.

Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli Stati nel territorio dei quali si trovano i beni da indennizzare.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

All'onere derivante dal pagamento della parte in contanti degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, nonchè a tutte le spese inerenti alla emissione dei titoli di cui al precedente articolo 5, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953–54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro le somme corrispondenti all'ammontare dei titoli da emettersi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

All'onere relativo al funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 3 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 509 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953–54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere – a pena di decadenza – prodotte al Ministero del tesoro – Direzione generale del Tesoro – nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590, sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

La legge 4 luglio 1950, n. 590, è abrogata.

Art. 11.

Identico.